

**Siti di interesse nazionale:  
il Ministero autorizza l'avvio dei lavori di bonifica in attesa dell'emanazione  
del decreto interministeriale**

**Andrea Quaranta**

Com'è noto, l'art. 15 del D.M. n. 471/99 definisce gli interventi di interesse nazionale (individuabili in relazione alle caratteristiche del sito inquinato, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti nel sito medesimo, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante al sito inquinato in termini di rischio sanitario ed ecologico nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali) sulla base dei principi e criteri direttivi individuati nel primo comma<sup>i</sup>.

Il responsabile presenta il Piano di caratterizzazione, il Progetto preliminare e il Progetto definitivo<sup>ii</sup> al Ministero dell'ambiente (anziché al Comune o alla Regione), il quale, per l'istruttoria tecnica degli elaborati progettuali, si avvale dell'A.N.P.A., delle A.R.P.A. delle Regioni interessate e dell'Istituto Superiore di Sanità.

Quindi, con un decreto interministeriale (adottato, in seguito all'intesa con la Regione territorialmente competente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità) il Ministero dell'Ambiente approva il progetto definitivo – tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica – e autorizza la realizzazione dei relativi interventi<sup>iii</sup>.

In occasione di numerose Conferenze di servizi, l'emanazione di tale decreto interministeriale è stata sottoposta alla verifica, da parte delle Autorità competenti, dell'adempimento delle prescrizioni impartite con la Conferenza di Servizi decisoria.

In sostanza, il decreto ha svolto un'autonoma funzione certificativa degli intervenuti adempimenti, non esaurendosi in un "mero atto ripetitivo" (di formalizzazione) della determinazione della Conferenza di servizi.

Di conseguenza, le Società interessate ad iniziare prontamente le operazioni di bonifica (il ritardo della loro esecuzione potrebbe, infatti, mettere l'azienda in una situazione di grave rischio di sopravvivenza sul mercato) si sono trovate di fronte al dubbio se procedere all'avvio

dei lavori, una volta adempiute le prescrizioni imposte dalla Conferenza di Servizi, o attendere l'emanazione del decreto interministeriale di approvazione del progetto definitivo.

La questione non è oziosa: infatti, l'ufficio del PM competente per territorio – nel caso in cui i lavori fossero avviati senza il preventivo rilascio del decreto interministeriale (pur nel rispetto delle prescrizioni della Conferenza di servizi decisoria)– potrebbe contestare il reato di cui all'art. 51 bis del Decreto Ronchi – reato formale di inottemperanza alle prescrizioni procedurali dell'art. 17 - e disporre un sequestro preventivo delle aree.

Il legislatore, oggi, sembra aver posto rimedio a questa situazione.

Infatti, in seguito al parere del Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi, del 04 aprile 2005, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro della Salute, ha adottato il regolamento n. 127 del 02 maggio 2005 (pubblicato sulla G.U. n. 159 dell'11 luglio 2005), il quale, integrando l'art. 15 del D.M. n. 471/99, ha stabilito che in attesa del perfezionamento del decreto interministeriale di autorizzazione, il Ministro dell'Ambiente, completata l'istruttoria tecnica, *“autorizza in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui al comma 10 dell'articolo 10”*.

Come sottolineato dalla stessa Amministrazione, lo scopo è quello di garantire la possibilità di effettuare, nel più breve tempo possibile, gli interventi propedeutici a quelli di bonifica, prima dell'approvazione definitiva del progetto, ma dopo l'espletamento dell'istruttoria da parte dei soggetti competenti e l'approvazione del progetto da parte della Conferenza di servizi.

Nel parere del 4 aprile 2005, il Consiglio di Stato ha espresso alcune perplessità circa la necessità di tale riforma.

Infatti, dopo aver sottolineato che l'Amministrazione (a sostegno della modifica) ha fatto menzione agli *interventi propedeutici alle opere di bonifica* che si renderebbero necessari ed urgenti, senza tuttavia chiarire di quali interventi si tratti, né indicare le ragioni per cui gli stessi dovrebbero essere eseguiti nello spazio di tempo intercorrente tra la fine dell'istruttoria e l'intervento della Conferenza di servizi da un lato e l'approvazione definitiva del progetto dall'altro, ha ritenuto opportuno suggerire all'Amministrazione stessa di valutare se il vantaggio temporale<sup>iv</sup> derivante dalla possibilità di anticipata esecuzione delle opere fosse tale da giustificare la modifica del regolamento anche in relazione al possibile depotenziamento (ad opera di un provvedimento anticipatorio adottato dal solo Ministro dell'ambiente) del provvedimento finale, che, a lavori iniziati, potrebbe subire notevoli ritardi.

Nonostante questi dubbi, la scelta del Ministero sembra condivisibile, non solo in virtù delle condizioni alle quali l'autorizzazione provvisoria è, comunque, sottoposta<sup>v</sup>, ma anche perché *integra* le disposizioni del decreto, che, finora, stabiliva in termini molto generici, nel caso di bonifica e di ripristino ambientale di siti, interessati da attività produttive in esercizio, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, dovessero assicurare, in sede di approvazione del progetto, che gli interventi fossero *"articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività"* (tale agevolazione, infatti, mirava essenzialmente a garantire la continuazione ordinaria del ciclo produttivo, più che l'esecuzione di lavori, che pur potevano essere condizione di sopravvivenza economica dell'impresa).

Ma, soprattutto, perché si evitano le conseguenze di natura penale in cui, come si è visto, rischiavano di incorrere i titolari delle società qualora, pur rispettando le prescrizioni imposte in sede di Conferenza di servizi, avessero iniziato l'esecuzione dei lavori di bonifica, in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale, al fine di evitare crisi e/o addirittura il fallimento dell'impresa.

Bibliografia

F. Giampietro (a cura di), *La bonifica dei siti contaminati. I nodi interpretativi giuridici e tecnici*, Giuffrè, 2001.

P. Giampietro, *Via alle bonifiche, con il nuovo regolamento n. 471/99*, in *Ambiente*, IPSOA, n. 2/2000

F. Giampietro, *Bonifica dei siti contaminati: prime note sul regolamento n. 471/99*, in *Ambiente*, IPSOA, n. 2/2000

---

<sup>i</sup> I criteri ed i principi direttivi sono i seguenti:

- a) la bonifica riguardi aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
- b) la bonifica riguardi aree e territori tutelati ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
- c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dall'inquinamento risulti particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;
- d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area sia rilevante;
- e) l'inquinamento costituisca un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
- f) la bonifica riguardi siti compresi nel territorio di più Regioni.

<sup>ii</sup> Predisposti secondo i criteri generali stabiliti dall'Allegato 4, nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 10, comunicando, altresì, le informazioni relative agli interventi di messa in sicurezza adottati ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 8

<sup>iii</sup> Qualora gli interventi di bonifica e ripristino ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione di cui al comma 4 è subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità. In tali casi i termini previsti dal presente decreto sono sospesi sino alla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale.

L'autorizzazione del progetto definitivo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 10.

<sup>iv</sup> Che, secondo il Collegio, appare minimo rispetto al tempo necessario per l'istruttoria e la Conferenza di servizi.

<sup>v</sup> Non si tratta di un'autorizzazione "automatica", ma è concessa in seguito ad una *richiesta* dell'interessato; deve essere data la *prova* della ricorrenza dei motivi d'urgenza che la richiedono; è fatta salva, in ogni caso, l'acquisizione della pronuncia positiva del *giudizio di compatibilità ambientale*, ove prevista.